



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24050

Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 26-09-2012

OGGETTO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 21:30 nella sala delle adunanze .

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

EPIS ERMENEGILDO	Consigliere	P
BANI MARIO	Consigliere	P
SANGALETTI LUCIANO	Consigliere	P
PELLEGRINI MICHELE	Consigliere	P
BERETTA SILVIA	Consigliere	P
CHIODA PIERANTONIO	Consigliere	P
BENTOGGIO ROSANGELA	Consigliere	P
CHIODA FABRIZIO	Consigliere	A
GHERARDI EMANUELE	Consigliere	P
PACIOLLA MARCO	Consigliere	P
ROTA LETIZIA	Consigliere	P
BASSETTI MARIELLA	Consigliere	P
RAVASIO ALBERTO	Consigliere	P
SANTINI GIAMPIETRO	Consigliere	P
FORESTI ANDREA	Consigliere	P
BARCELLA ANNA	Consigliere	A
ESPOSTI EDVIN	Consigliere	P
TOTALE PRESENTI		15
TOTALE ASSENTI		2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **CULASSO ADRIANO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **EPIS ERMENEGILDO – SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

L'Assessore Bani Mario, invitato dal Sindaco Epis Ermenegildo, illustra dettagliatamente l'argomento.

Il Consigliere Esposti Edvin ritiene che la proposta vada contro gli obiettivi prefissati dal Comune di Grassobbio aderendo al Patto dei Sindaci e finalizzati al contenimento dell'inquinamento.

Citando una ricerca, dichiara che gli impianti autonomi, rispetto alla centralizzata, hanno un eccessivo consumo di combustibile dovuto al sovradimensionamento delle caldaie, maggiori problemi di sicurezza in quanto non sempre in tutte le caldaie singole si effettua la dovuta manutenzione, una gestione più onerosa della caldaia individuale e della canna fumaria rispetto ad un'unica centrale termica, a causa dei maggiori interventi di manutenzione (uno per ogni caldaia).

Cita inoltre un esempio: con gli impianti autonomi in un condominio di 10 appartamenti si devono installare circa 240 kW di caldaie (24 kW X 10 caldaie). Con un impianto centralizzato, nel medesimo condominio, sarebbe sufficiente installare una caldaia di 100 kW di potenza.

Inoltre aggiunge che il costo di una caldaia a condensazione da 24 kW è di circa 5.000 euro, una caldaia a condensazione da 100 kW è di circa 15.000 euro e che quindi nel caso in oggetto il risparmio sarebbe di 25.000 euro (15.000 euro rispetto ai $5.000 \times 8 = 40.000$).

Infine aggiunge che il rischio di mancata manutenzione della singola caldaia è presumibilmente destinato ad aumentare viste le particolari difficoltà legate all'attuale situazione economica (visto anche l'aumento delle infrazioni al pagamento dell'assicurazione o per mancata revisione dell'auto, aumentate di più del 50% in un anno, evidenziato nella delibera precedente).

L'Assessore Bani Mario ritiene che la proposta sia meritevole di accoglimento sia secondo quanto proposto dalla commissione urbanistica.

Il Consigliere Ravasio Alberto ritiene che la proposta sia ragionevole anche perché va incontro alle richieste dei cittadini. Ricorda che a breve dovrebbe entrare in vigore secondo le normative europee una liberalizzazione ai sistemi di gestione del sistema di riscaldamento. Ricorda infine che le caldaie piccole, rispetto alle grandi, possono avere un risparmio sia nell'acquisto che nelle spese di manutenzione.

Il Consigliere Esposti Edvin contesta quanto affermato dal Consigliere Ravasio Alberto riguardo l'affermazione sul risparmio delle caldaie piccole rispetto alle grandi citando la ricerca dell'ADICONSUM (Associazione Difesa Consumatori e Ambiente) pubblicata sul sito dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) che afferma esattamente il contrario.

Il Consigliere Foresti Andrea si dichiara d'accordo sulle proposte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la richiesta inoltrata dalla Soc. S. Alessandro Srl di Bolis & C., prot. n. 8821 del 27.08.2012 inerente la possibilità di aggiornare l'art. 13 della parte di Regolamento Edilizio inerente l'inserimento dei criteri di sostenibilità, di efficienza energetica delle costruzioni e di risparmio energetico favorevoli alla riduzione delle emissioni climalteranti in atmosfera.

Verificato l'attuale art. 13 del Regolamento che cit. "*Art.13 Impianti di climatizzazione invernale (Norma Cogente)*

Le disposizioni cogenti che seguono, si applicano nei casi di intervento stabiliti alle tipologie ammesse e indicate al precedente art.5 alle costruzioni in condominio multipiano e/o che presentino ingressi, vani e disimpegni e/o parti comuni, composti da minimo n. 6 unità immobiliari e con un volume totale abitabile fuori terra maggiore o pari a m^3 1.800. oltre agli interventi consistenti nella redistribuzione interna degli spazi e delle destinazioni d'uso nell'edilizia terziaria e commerciale".

Considerata la proposta della Soc. S. Alessandro Srl di Bolis & C., che prevede di escludere la dicitura "e/o parti comuni" proponendo il seguente articolato: "*Art.13 Impianti di climatizzazione invernale (Norma Cogente)*

Le disposizioni cogenti che seguono, si applicano nei casi di intervento stabiliti alle tipologie ammesse e indicate al precedente art.5 alle costruzioni in condominio multipiano e/o che presentino ingressi, vani e disimpegno, composti da minimo n. 6 unità immobiliari e con un volume totale abitabile fuori terra maggiore o pari a m³ 1.800. oltre agli interventi consistenti nella redistribuzione interna degli spazi e delle destinazioni d'uso nell'edilizia terziaria e commerciale”.

Visto il parere della commissione urbanistica comunale verbale n. 41 del 18.09.2012, *“L’Assessore legge la richiesta. Rettificare mc 1200 con mc 1800 come da norma attuale. La richiesta è solo per escludere “e/o parti comuni” dal c. 1 dell’art. 13. Il Sig. Esposti esprime parere contrario in quanto la norma attuale favorisce il risparmio energetico degli edifici favorendo la riduzione delle emissioni climalteranti in atmosfera e, già precedentemente, con l’accoglimento di una osservazione in fase di approvazione, si era passati da 4 a 6 unità immobiliari e da 1.200 a 1.800 mc per l’applicazione della norma. La commissione esprime parere favorevole.*

Considerata la nota trasmessa dall’ASL prot. n. UO102392/III.7.2 del 23.08.2012, ns. prot. n. 8773 del 24.08.2012, inerente la “prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambiente indoor. Integrazione del Regolamento Edilizio”.

Viste inoltre la nota Asl prot. n. U0015410/III.7.22 del 07.02.2012, la DDG n. 126787 del 21.12.2011 e relativa Circolare n. H1.2011.0037800 del 27.12.2011.

Verificata la bozza di articolato da inserire nel Regolamento edilizio:

“Prevenzione e Protezione dall’inquinamento da gas Radon

Gli interventi di nuova costruzione nonché gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente (interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di manutenzione straordinaria) destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio, ecc.) devono assicurare criteri e sistemi di progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a livello di sicurezza l’esposizione della popolazione al gas radon. Il riferimento per tali criteri e sistemi è costituito dal Decreto Regionale DDG 12678 del 21.12.2011 – Linee guida per la prevenzione delle esposizioni a gas radon negli ambienti indoor” ed eventuali s.m.i. allegate al presente regolamento come parte integrante e sostanziale della presente norma.

La coerenza e la conformità a tali criteri e sistemi, con particolare riferimento alle “tecniche di prevenzione e mitigazione” di cui al cap. 3 delle Linee Guida, andrà certificata dal committente, progettista e direttore lavori in fase di progetto e in fase di agibilità. La verifica di efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante determinazione sulle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell’occupazione dei fabbricati.”

Esaminate le Linee guida per la prevenzione delle esposizioni a gas radon negli ambienti indoor.

Valutato il parere della commissione urbanistica comunale verbale n. 41 del 18.09.2012, *“La commissione esprime parere favorevole.”*

Viste:

- la legge 17 agosto 1942, n. 1150 così come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n°6/30267 del 25/07/97 e n°6/49916 del 19/05/00;
- la legge n. 457 del 05/08/78;
- la legge regionale n. 23 del 23/06/97;
- la legge regionale n. 1 del 05/01/00;
- la legge regionale n. 12 del 11.03.2005;
- la legge regionale n. 12 del 14.07.2006;
- la legge regionale n. 5 del 27.02.2007;
- la legge regionale n. 24 del 03.10.2007;
- la legge regionale n. 4 del 14.03.2008;
- la legge regionale n. 5 del 10.03.2009;
- la legge regionale n. 11 del 14.07.2009;
- la legge regionale n. 7 del 05.02.2010;
- la legge regionale n. 3 del 21.02.2011;
- la legge regionale n. 4 del 13.03.2012;

- la legge regionale n. 7 del 18.04.2012;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il parere espresso ai sensi dell'art. 49 – c. 1° del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- l'attestazione di conformità espressa ai sensi dell'art. 97, 2° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed ai sensi dell'art. 9 T.U. Regolamento sull'Autonomia Organizzativa.

Con voti favorevoli n. 14 e contrario n. 1 (Esposti Edvin) espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

1. Di accogliere la proposta della Soc. S. Alessandro di Bolis & C. e di modificare l'art. 13 del Regolamento Edilizio così come segue
*“Art.13 Impianti di climatizzazione invernale (Norma Cogente)
 Le disposizioni cogenti che seguono, si applicano nei casi di intervento stabiliti alle tipologie ammesse e indicate al precedente art.5 alle costruzioni in condominio multipiano e/o che presentino ingressi, vani e disimpegni, composti da minimo n. 6 unità immobiliari e con un volume totale abitabile fuori terra maggiore o pari a m³ 1.800. oltre agli interventi consistenti nella redistribuzione interna degli spazi e delle destinazioni d'uso nell'edilizia terziaria e commerciale”.*
2. Di aggiornare il regolamento Edilizio integrando con l'articolato seguente:
*“Prevenzione e Protezione dall'inquinamento da gas Radon
 Gli interventi di nuova costruzione nonché gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente (interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di manutenzione straordinaria) destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio, ecc.) devono assicurare criteri e sistemi di progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a livello di sicurezza l'esposizione della popolazione al gas radon. Il riferimento per tali criteri e sistemi è costituito dal Decreto Regionale DDG 12678 del 21.12.2011 – Linee guida per la prevenzione delle esposizioni a gas radon negli ambienti indoor” ed eventuali s.m.i. allegate al presente regolamento come parte integrante e sostanziale della presente norma.
 La coerenza e la conformità a tali criteri e sistemi, con particolare riferimento alle “tecniche di prevenzione e mitigazione” di cui al cap. 3 delle Linee Guida, andrà certificata dal committente, progettista e direttore lavori in fase di progetto e in fase di agibilità. La verifica di efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante determinazione sulle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell'occupazione dei fabbricati.”*
3. Di integrare il regolamento edilizio comunale con il Decreto Regionale DDG 12678 del 21.12.2011 – Linee guida per la prevenzione delle esposizioni a gas radon negli ambienti indoor”.
4. Di dare incarico alla Struttura Sportello Unico per l'Edilizia - Area Urbanistica per la predisposizione degli adempimenti conseguenti ogni successivo provvedimento necessario per dare l'attuazione alla presente deliberazione.
5. Di dare atto che tale adozione comporta l'applicazione dell'art. 28 – 29 e 14 commi 2,3,4 della L. R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i.
6. Di dare atto che il presente deliberato è conforme alle disposizioni del vigente Statuto Comunale.

Il Presidente propone di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Presidente.

Con voti favorevoli n. 14 e contrario n. 1 (Esposti Edvin) espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto, responsabile dell'area esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE.

IL/LA RESPONSABILE DELL'AREA
f.to SERRA FRANCESCA

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
(art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
art. 9 del testo unico Regolamento sull'autonomia organizzativa)

SI ATTESTA

La conformità giuridico amministrativa del presente atto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO

IL PRESIDENTE
f.to EPIS ERMENEGILDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 22-10-2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 22-10-2012 al 06-11-2012.

Addì, 22-10-2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to CULASSO ADRIANO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267)

Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo, viene trasmesso l'elenco ai Capigruppo Consiliari. La delibera è a disposizione nella Sala consiliare.

Addì, 22-10-2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to CULASSO ADRIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio di questo comune.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Addì, 22-10-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO